

# La riservatezza, il segreto professionale e il consenso informato nell'attività sanitaria degli Psicologi italiani

 La **Costituzione della Repubblica Italiana** tutela la riservatezza come diritto fondamentale dell'uomo (indipendentemente, quindi, dalla cittadinanza italiana), vietando ogni forma di ispezione o **perquisizione personale** (articolo **13**), proclamando l'inviolabilità del **domicilio** (articolo **14**) e garantendo "la libertà e la segretezza della **corrispondenza** e di ogni altra forma di comunicazione" (articolo **15**). Eccezioni sono previste solo "per atto motivato dall'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge".

 L'Unione Europea, con la **direttiva del Parlamento Europeo** e del Consiglio dell'Unione **n. 95/46/CE del 24 ottobre 1995**, obbliga gli stati membri ad assicurare "la protezione delle libertà e dei diritti fondamentali delle persone fisiche, in particolare della loro vita privata, rispetto al trattamento dei **dati personali**".

 In attuazione di tale specifica direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'Unione Europea, il 31.12.1996 è stata emanata nel nostro Paese la **legge 675/96** "Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali", che si è posta, insieme a quanto previsto dalle nostre specifiche norme deontologiche e dalle nostre leggi penali già in precedenza vigenti, a salvaguardia dei diritti dei cittadini rispetto all'uso dei **dati personali**, compresi quelli forniti ai Servizi Sanitari pubblici e privati, alle organizzazioni sanitarie che li compongono e ad ogni singolo professionista che vi opera, incluso chi effettua prestazioni sanitarie all'interno di singoli studi libero-professionali privati.

 **!!!** Dal 1° Gennaio 2004 la Legge n. 675/96 è stata sostituita dal **Decreto legislativo 30 Giugno 2003, n. 196** "Codice in materia di protezione dei dati personali", che riorganizza e completa tutte le precedenti disposizioni nazionali emanate su questa materia. Secondo l'attuale normativa, i **dati personali** sono "proprietà" del soggetto al quale si riferiscono (che viene definito con il termine di "interessato"), e pertanto "**Chiunque ha diritto alla protezione dei dati personali che lo riguardano**".

 Il D.Lgs. n. 196 del 30-6-2003 definisce 5 capisaldi per il trattamento dei dati personali. Secondo quanto da esso esplicitamente stabilito, i dati devono:

1. essere raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi ed utilizzati solo compatibilmente con tali scopi;
2. essere esatti ed aggiornati;
3. essere pertinenti, completi, e non eccedenti rispetto al fine per cui sono stati conferiti;
4. essere conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un tempo non superiore agli scopi per cui sono stati raccolti o trattati;
5. essere trattati lecitamente e correttamente.

## Definizioni (art.4 D.Lgs. 30.6.2003 n.196)

 **Interessato:** la persona fisica, la persona giuridica, l'ente o l'associazione cui si riferiscono i dati personali;

 **Dati identificativi:** i dati personali che permettono l'identificazione diretta dell'interessato;

 **Dato personale:** qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale.

 **Dati sensibili:** i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale;

 **Dato anonimo:** il dato che in origine, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;

 **Trattamento:** qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca di dati;

 **Comunicazione:** il dare conoscenza dei dati personali a uno o più **soggetti determinati diversi dall'interessato**, dal rappresentante del titolare nel territorio dello Stato, dal responsabile e dagli incaricati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;

 **Diffusione:** il dare conoscenza di dati personali a **soggetti indeterminati**, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione.

 **Garante per la tutela delle riservatezza dei dati personali:** l' Autorità istituita dalla [legge 31 dicembre 1996, n. 675](#) , di cui si specificano compiti e funzioni negli artt. 153 e seguenti del D.Lgs. n. 196 del 30-6-2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

## Punti rilevanti (art.4 D.Lgs. 30.6.2003 n.196)

 **Informativa.** Rimane fermo l'adempimento dell'informativa agli interessati preventiva al trattamento dei dati.

 **Consenso.** Il nuovo Codice della privacy sviluppa il principio del bilanciamento degli interessi con uno snellimento degli adempimenti dovuti alle Aziende ed ai Professionisti.

 **Notificazione.** Una delle principali semplificazioni introdotte dal D.Lgs. n. 196 del 30-6-2003 riguarda l'adempimento della notificazione al Garante, ovvero dell'atto con cui l'impresa, il professionista o la pubblica amministrazione segnala all'Autorità i trattamenti di dati che si intendono effettuare. Mentre con l'originale impianto della legge 675/1996, e le successive modificazioni, dovevano notificare tutti i soggetti non esplicitamente esentati, nel testo unico si rovescia l'impostazione e si indicano solo i pochi casi nei quali la notifica va effettuata. La notifica dovrà essere effettuata solo in particolari casi di trattamento di dati sensibili (specie se sanitari) con determinate modalità d'uso. Non solo diminuiscono le ipotesi di notifica obbligatoria, ma vengono snellite anche le modalità della stessa: solo per via telematica, seguendo le indicazioni del Garante quanto all'utilizzo della firma digitale.

 **Sanità.** In ambito sanitario, si semplifica l'informativa da rilasciare ai pazienti e si consente di manifestare il consenso al trattamento dei dati con un'unica dichiarazione resa al medico di famiglia o all'organismo sanitario (il consenso vale anche per la pluralità di trattamenti a fini di salute erogati da distinti reparti e unità dello stesso organismo, nonché da più strutture ospedaliere e territoriali). E' comunque necessario che le informazioni essenziali vengano date per iscritto, con linguaggio chiaro e che siano complete ed esaustive. Non è pertanto accettabile che l'informativa sia redatta come una semplice liberatoria formale, poiché il consenso dell'interessato al trattamento deve essere libero ed informato. Il D.Lgs. n. 196 del 30-6-2003 prevede quindi che le strutture sanitarie pubbliche adottino le misure adeguate per facilitare l'esercizio dei diritti dell'interessato. Per il settore sanitario vengono inoltre codificate misure per il rispetto dei diritti del paziente: distanze di cortesia, niente appelli nominativi dei pazienti in sala di attesa, certezze e cautele nelle informazioni telefoniche e nelle informazioni sui malati ricoverati, estensione delle esigenze di riservatezza anche agli operatori sanitari non tenuti al segreto professionale.



**Nel caso di collaborazione con altri soggetti parimenti tenuti al segreto professionale, lo psicologo può condividere soltanto le informazioni strettamente necessarie in relazione al tipo di collaborazione.** (CD Psicologi Italiani, Art.15)



**Segreto professionale:** Il segreto professionale viene sancito dal Codice Penale e dai Codici Deontologici, ed attiene al diritto/dovere del singolo professionista di non rivelare a terzi fatti, informazioni o dati appresi da un determinato soggetto in ragione del rapporto professionale instaurato con lo stesso, a meno che non sussista una “giusta causa”



**Privacy:** diritto di ogni persona alla riservatezza dei propri dati sia personali sia “sensibili” come essi sono definiti dalla Legge 675/1996 e dalle sue successive modifiche ed integrazioni.

**Il trattamento dei dati personali di tipo generico** (es. data e luogo di nascita – residenza, domicilio o recapito) **è ammesso solo con il consenso espresso dell’interessato.** Il consenso è validamente prestato solo se è espresso liberamente, in forma specifica e documentata **per iscritto**, e se sono state date all’interessato (cliente-committente) – per iscritto ovvero verbalmente – le seguenti informazioni:

- sulle finalità (per l’espletamento dell’incarico professionale) e modalità del trattamento cui sono destinati i “dati personali”;
- sulla necessità del conferimento di tutti quei dati che sono indispensabili per l’assolvimento dell’incarico professionale;
- circa l’ambito professionale di comunicazione o diffusione dei dati stessi;
- sui diritti dell’interessato (cliente-utente) circa il trattamento dei suoi dati personali: diritti elencati nell’art. 13 della legge;
- il nome e l’indirizzo del “responsabile” – ove sia una persona diversa dal libero professionista quale “titolare” dei dati – del trattamento dei dati.

## LA DEONTOLOGIA IN PSICOLOGIA GIURIDICA E FORENSE

L'attività dello Psicologo in ambito forense si esplica in almeno tre settori fondamentali di intervento: quello **Penale**, quello **Civile** e quello **Minorile**. Inoltre, essa può essere richiesta in particolari circostanze anche nell'ambito della giustizia **Amministrativa** ed in quella **Ecclesiastica**: in tutti questi settori, pertanto, essa deve prestare particolare attenzione non solo agli aspetti tecnici attraverso i quali si esprime, ma anche a quelli deontologici e metodologici che ne sono alla base.

Lo psicologo che viene chiamato ad operare in tali contesti ricopre il ruolo di **esperto**; come esperto, i ruoli maggiormente rivestiti nello specifico ambito forense sono quelli di **consulente** e di **perito**.

La Deontologia che si applica all'esperto che opera per la ricerca della verità e della giustizia non varia, nei suoi principi di fondo, sulla base del fatto che si tratti di un'indagine esperita nell'ambito Penale o in sede Civile. Variano invece, anche sensibilmente, le norme che regolano l'indagine stessa, dalla nomina dell'esperto, al compimento delle attività, fino al deposito della relazione scritta.

Nell'ambito **penale**, l'esperto incaricato dal Giudice è indicato come "**perito**", e l'attività da questi svolta, racchiusa nelle pagine di una relazione, è indicata come "**perizia**".

Il Giudice nomina il perito, con un'ordinanza che viene notificata. Successivamente alla notifica il perito nominato viene convocato in tribunale alla presenza degli avvocati di parte e viene informato relativamente all'intervento che gli è richiesto, rispetto al quale dovrà presentare la perizia entro un termine prestabilito che non può essere superiore ai 90 giorni.

Le parti hanno, a loro volta, la possibilità di nominare propri consulenti. Il Consulente Tecnico nominato dal Pubblico Ministero, in ambito penale, è quindi definito "**Consulente Tecnico del Pubblico Ministero**" (**C.T./P.M.**).

Nell'ambito **civile**, l'esperto incaricato dal Giudice è indicato come "**C.T.U.**", acronimo di "**Consulente Tecnico d'Ufficio**", e l'opera da questi svolta, che alla fine si concretizza con la sua relazione, è indicata come "**C.T.U.**", acronimo questa volta di "**Consulenza Tecnica d'Ufficio**".

Il Giudice nomina il C.T.U. con un'ordinanza che viene notificata attraverso un ufficiale Giudiziario. Successivamente alla notifica, il C.T.U. nominato viene convocato in tribunale alla presenza degli avvocati di parte e viene informato relativamente all'intervento che gli è richiesto, rispetto al quale dovrà presentare la perizia entro un termine prestabilito che varia dai 60 ai 90 giorni.

Gli avvocati di parte hanno anche in questo caso, a loro volta, la possibilità di nominare ciascuno un **Consulente Tecnico di Parte** (**C.T.P.**).

Ove l'esperto sia stato incaricato dai legali direttamente nominati da una delle parti (nell'ambito civile, dal procuratore delle parti, attore o convenuto; nell'ambito penale, dal difensore dell'imputato o da altra parte), egli sarà quindi sempre indicato, sia in ambito civile che penale, come "**C.T.P.**", (ossia "**Consulente Tecnico di Parte**"), e "**Consulenza**" sarà a sua volta definita l'attività che egli avrà svolto e successivamente racchiuso nella sua relazione finale.

È indubbio che il perito d'ufficio o il C.T.U., sia nell'ambito penale che in quello civile, abbiano maggiori strumenti, per l'espletamento dell'incarico, che non i Consulenti Tecnici di Parte. Ad esempio, in ambito penale, il perito può non solo visionare, ma addirittura ritirare documenti che costituiscono corpo di reato, mentre il C.T.P. non può disporre di tali documenti se non alla presenza di un organo di controllo. Ciò in quanto il C.T.U. ed il Perito sono a tutti gli effetti "pubblici ufficiali", con tutto quanto ne consegue dal punto di vista degli obblighi e dei poteri ad essi riferiti, mentre il ruolo ricoperto dal Consulente Tecnico di Parte non si uniforma invece a tale fattispecie.

La consulenza tecnica e la perizia, in sintesi, rappresentano alcune delle possibili fonti di convincimento del Giudice.

Solo al Giudice compete di scegliere il proprio consulente ed alla coscienza di quest'ultimo di accettare incarichi compatibili con le proprie capacità.

Se la delicatezza o la complessità del caso lo richiede, può anche affidare l'incarico a più esperti, che formeranno così un "**collegio di periti**" (o "collegio peritale").

Nel caso si renda necessario un **accertamento parallelo** di un altro esperto, il perito segnalerà tale esigenza al Giudice, che nominerà un perito nella disciplina richiesta e che risponderà autonomamente all'incarico affidatogli. Nei casi in cui il perito non esegua in modo corretto questa procedura, potrebbe essere ritenuto negligente, al pari di chi non procede regolarmente al suo ufficio, ed essere quindi **sollevato dall'incarico e soggetto a sanzione**.

L'attività peritale si presenta quindi come strumento per ricercare la verità, utilizzato non direttamente dal Giudice, ma attraverso l'opera di una terza persona, la quale deve essere fornita di particolari cognizioni tecniche e scientifiche. In tal modo, la consulenza tecnica si pone al di fuori delle parti ed assume così una funzione di garanzia.

Il perito d'ufficio, in ragione di quanto da egli stesso accertato, può determinare **azioni giudiziarie** che andranno a ripercuotersi nella sfera dei diritti patrimoniali e, soprattutto, personali di determinati soggetti, sotto i profili civile e penale. Il perito d'ufficio, quindi, deve rispondere ai limiti che gli provengono sia da quanto sancito dalla legge, sia da forti esigenze etico-morali, che si manifestano principalmente nell'adesione a un "codice" deontologico inciso nella coscienza non solo di ciascun professionista, ma anche di ciascun uomo.

Nel nostro Paese, inoltre, un utilissimo strumento a disposizione degli Psicologi che esercitano la loro attività nell'ambito della Psicologia Giuridica è rappresentato dalle cosiddette "**Linee Guida Deontologiche per lo Psicologo Forense**", approvate dal Consiglio Direttivo dell'Associazione Italiana di Psicologia Giuridica a Roma il 17 gennaio 1999 e dall'Assemblea dell'Associazione Italiana di Psicologia Giuridica a Torino il 15 ottobre 1999. Tali disposizioni non sono sostitutive del Codice Deontologico degli Psicologi Italiani.

## Perizie e consulenze su persone minorenni o interdette

 Come regola generale, prima di sottoporre ad una perizia un minore da parte di uno Psicologo/Psicoterapeuta, **occorre avere il consenso di tutti e due gli esercenti la potestà genitoriale**, anche nel caso di un "**affido disgiunto esclusivo**" e con la sola eccezione di una perizia o una C.T.U. per la quale il perito Psicologo è stato nominato dal Giudice.

Una perizia psicologica non è infatti da considerarsi in alcun modo come un'attività routinaria o priva di particolari implicazioni, ma è un atto professionale estremamente complesso e di particolare importanza e significatività per la vita interiore di chi ne è oggetto.

 La necessità di un accordo completo di tutti e due i genitori non nasce solo da esigenze legali o deontologiche, ma anche da esigenze squisitamente tecniche: non appare infatti possibile farsi un'idea precisa della realtà psichica di un minore se non lo si inquadra nel suo contesto affettivo complessivo, e se non vi è il consenso di entrambi i genitori non è poi di conseguenza possibile capire come stanno veramente le cose per quanto riguarda ambedue le singole situazioni dei due genitori.



**Le prestazioni professionali a persone minorenni o interdette sono, generalmente, subordinate al consenso di chi esercita sulle medesime la potestà genitoriale o la tutela.**

**Lo psicologo che, in assenza del consenso di cui al precedente comma, giudichi necessario l'intervento professionale nonché l'assoluta riservatezza dello stesso, è tenuto ad informare l'Autorità Tutoria dell'instaurarsi della relazione professionale.**

**Sono fatti salvi i casi in cui tali prestazioni avvengano su ordine dell'autorità legalmente competente o in strutture legislativamente preposte.**

(CD Psicologi Italiani, Art.31)

 Nel caso di una **C.T.P.**, infine, ognuno dei due genitori è ovviamente libero di scegliersi il proprio Consulente Psicologo, ma **ognuno di questi Consulenti di Parte non può periziare direttamente il bambino**: il minore lo incontra solo il C.T.U., e non i C.T.P., altrimenti tre esperti in una volta possono costituire per il bambino una situazione stressante, per non dire a volte anche traumatica. Ovviamente i C.T.P. ed il C.T.U. si mettono poi d'accordo sugli aspetti specifici, caso per caso, nell'ambito di una reciproca relazione professionale deontologicamente corretta.

 Analoghe considerazioni, infine, possono essere svolte relativamente al tema della "**presa a carico**" di un minore da parte di uno psicologo o di uno psicoterapeuta in situazioni nelle quali non vi è accordo tra i due genitori, o

quando addirittura vi è una separazione in corso o già avvenuta. Infatti, in base al comma 2 dell'art. 316 del Codice Civile, "la potestà è esercitata di comune accordo da entrambi i genitori"; il comma 3 prevede poi che " In caso di contrasto.... ciascuno dei genitori può ricorrere senza formalità al Giudice". Tuttavia, in caso di separazione trova applicazione l'art. 155 comma 3 c.c., in base al quale "il coniuge cui sono affidati i figli, salva diversa disposizione del Giudice, ha l'esercizio esclusivo della potestà su di essi".

 Prima di procedere ad una presa a carico di un minore da parte di uno psicologo/psicoterapeuta, **sarebbe sicuramente preferibile avere il consenso di tutti e due gli esercenti la potestà genitoriale, anche nel caso di un "affido disgiunto esclusivo"** e con la sola eventuale eccezione di una prestazione per la quale lo psicologo o lo psicoterapeuta è stato direttamente richiesto dal Giudice.

 Primario compito di uno Psicologo che si trovi a gestire una situazione di questo tipo dovrà essere quello di affiancare al **diretto lavoro con il minore**, ogni volta che ciò sia possibile e con tutti i limiti che ogni singola situazione può presentare al riguardo, anche **un'opera di coinvolgimento e di sensibilizzazione di ciascuno dei due genitori**, sulla base del comune obiettivo di operare congiuntamente al fine di garantire al minore stesso le maggiori opportunità possibili di un completo ed armonico sviluppo della propria personalità individuale.